



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 306

1° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 23 luglio 2024

INDICE**Commissioni permanenti**2^a - Giustizia:*Plenaria* *Pag.* 38^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:*Plenaria (antimeridiana) (*)*

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un 2° supplemento.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 23 luglio 2024

Plenaria

174^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REFERENTE

(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che è terminata l'illustrazione di tutti gli emendamenti e degli ordini del giorno e che sono pervenuti e sono in distribuzione i pareri non ostativi sul testo del provvedimento espressi dalla 1^a e dalla 10^a Commissione permanente.

Informa che nella giornata di ieri il Governo ha depositato gli emendamenti 2.500, 2.0.500, 2.0.501, 2.0.502, 2.0.503, 4.0.500, 6.0.500, 8.500, 9.500 e 10.500 e che i relatori hanno presentato gli emendamenti 4.0.200, 6.0.200, 8.0.200 e 10.200 (pubblicati in allegato al resoconto). Al riguardo, precisa che i relatori hanno ritirato l'emendamento 8.0.200. Alla scadenza prevista per oggi, alle ore 14, sono stati presentati 183 subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

Informa quindi che il senatore Giorgis ha chiesto di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti e ordini del giorno presentati dai

senatori del Gruppo Partito Democratico; che la senatrice Versace ha chiesto di aggiungere la propria firma agli emendamenti 5.10, 6.5, 10.0.4 e 10.0.5; che il senatore Fazzone ha chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 10.0.10 di cui è prima firmataria la senatrice Stefani.

Comunica che il senatore Silvestroni ha ritirato gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6.

Avverte inoltre che sono state presentati alcuni testi corretti (6.9, 7.4, 7.0.2 e 13.0.3) e una riformulazione dell'emendamento 7.3, pubblicati in allegato al resoconto.

La Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dichiara quindi improponibili gli emendamenti 1.0.9, 1.0.12, 2.0.7, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.8, 5.0.4, 7.0.8, 7.0.9, 8.0.6, 9.2, 9.0.2, 9.0.3, 10.0.10, 10.0.11, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 13.0.1, 13.0.3 (testo corretto) e 14.0.1 in quanto estranei all'oggetto delle disposizioni del decreto-legge in discussione. Avverte inoltre che, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 100, comma 6, ultimo periodo, del Regolamento, dichiarerà inammissibili tutti i subemendamenti che non incidono sul testo dell'emendamento al quale si riferiscono, ovvero aggiungono disposizioni estranee per materia, dando indicazione di volta in volta, nel prosieguo dei lavori, dei subemendamenti ammissibili.

Il senatore BERRINO (*FdI*) dichiara di ritirare l'emendamento 7.0.1.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di ritirare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo 1.2, 5.9, 5.13, 5.0.1 e 7.3 (testo 2).

I RELATORI ritirano altresì l'emendamento 4.0.200, con ciò decedendo tutti i subemendamenti ad essi riferiti.

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore Rastrelli ad esprimere anzitutto il parere sugli emendamenti parlamentari presentati al decreto-legge.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Governo nonché su quelli presentati dai relatori, e parere contrario su tutti gli emendamenti di iniziativa parlamentare ad eccezione degli emendamenti 5.7, 5.8, 5.23, 10.0.3, 10.0.6, 10.0.7 e 10.0.9 sui quali è necessario un approfondimento e che pertanto propone di accantonare.

Il vice ministro SISTO dichiara di aderire ai pareri espressi dal relatore.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori ritenendo del tutto inaccettabile che dopo un lavoro accurato

fatto dalle opposizioni su di un testo assai carente tanto da richiedere interventi emendativi da parte di relatori e Governo che ne raddoppiano l'articolato nessuna delle proposte avanzate dai Gruppi di opposizione per alleviare la grave situazione delle carceri sia stata minimamente valutata dal Governo e dai relatori. Inoltre rileva come a fronte di numerose richieste avanzate dal suo Gruppo di conoscere i reali contenuti dell'articolo 11, nessuna risposta sia stata fornita dal Governo che non ha ritenuto di spendere una parola sugli scopi effettivi di una norma assai oscura. Ritiene inoltre incomprensibili le ragioni per cui alcuni degli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono stati dichiarati improponibili ed esprime un forte dissenso sul termine troppo breve concesso alle opposizioni per subemendare i numerosi emendamenti presentati dal Governo e dai relatori.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) esprime a sua volta il suo più vivo sconcerto per i pareri espressi dai relatori che rendono irrilevante e inutile l'apporto delle opposizioni all'elaborazione di un decreto-legge che tocca temi trasversali come quello della drammatica situazione carceraria, che tutti dovrebbero avere a cuore. Il testo del decreto peraltro già si è rivelato sin dall'inizio talmente tanto carente da dover essere modificato profondamente dal Governo stesso e dai relatori. Chiede pertanto a nome di tutti i Gruppi di opposizione una breve sospensione dei lavori affinché i Gruppi possano brevemente riunirsi e prendere una decisione sul prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta per una breve sospensione con il consenso della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 19,20, riprende alle ore 19,30.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare come, a fronte della drammatica situazione carceraria testimoniata dal numero crescente di suicidi in strutture sovraffollate e invivibili, indegne per degli esseri umani, e nonostante la massima collaborazione che tutti i Gruppi di opposizione hanno offerto al Governo e alla maggioranza per migliorare un testo profondamente imperfetto – imperfezione testimoniata dalle proposte emendative che anche Governo e maggioranza hanno ritenuto necessarie – si manifesti una totale sordità nei confronti delle proposte emendative delle opposizioni. È inaccettabile e umiliante che il lavoro svolto dalle opposizioni non sia servito a nulla. Di fronte a questo atteggiamento i Gruppi di opposizione non possono assumersi la corresponsabilità politica e morale dell'approvazione di un provvedimento a cui, per volontà del Governo e della maggioranza, non possono dare alcun contributo. Ciò è particolarmente demoralizzante. Con amarezza, pertanto, annuncia l'intenzione dei Gruppi di opposizione di abbandonare l'aula, ed i lavori della Commissione, pur nella consapevolezza che si tratti di una decisione estrema ma inevitabile.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) si associa alle dichiarazioni del senatore Scalfarotto stigmatizzando l'atteggiamento di chiusura che la maggioranza ha inopinatamente manifestato nei riguardi del lavoro delle opposizioni e che, data la situazione carceraria e la grave crisi di questo settore, appare vieppiù intollerabile. Il confronto delle idee, come dovrebbe accadere in Parlamento, consente sicuramente di individuare le soluzioni migliori: il rifiuto pregiudiziale del contributo altrui e dall'arrocamento ideologico e preconetto della maggioranza non è accettabile nella dialettica democratica. Il decreto-legge era talmente carente che anche il Governo e i relatori sono dovuti intervenire con ulteriori norme per renderlo meno inadeguato. A malincuore, pertanto, anche il suo Gruppo, come tutti gli altri Gruppi di opposizione, abbandonerà i lavori della Commissione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) esprime il più vivo rammarico e sconcerto di fronte all'atteggiamento chiuso e ostile della maggioranza che su un tema trasversale come quello della crisi e del sovraffollamento carcerario avrebbe ben potuto collaborare con i Gruppi di opposizione. Il suo Gruppo ha dato un'ampia disponibilità, presentando proposte emendative dirette a migliorare numerosi aspetti della detenzione e degli effetti negativi che il carcere oltre alla pena inflitta genera sugli esseri umani. Nulla di tutto questo è stato accolto e, anzi, il Governo e i relatori hanno presentato solo lunedì sera, riconoscendo implicitamente l'inadeguatezza del provvedimento, un numero rilevante di proposte emendative su cui le opposizioni sono state chiamate a partecipare con i subemendamenti in un tempo ristrettissimo. Un trattamento simile appare umiliante e inaccettabile e mai nella sua esperienza parlamentare ha registrato un atteggiamento tanto ostile e ottuso di questa natura. C'è infatti da chiedersi quale sia la ragione per cui le opposizioni dovrebbero restare ad assistere ai lavori della Commissione. Fa tuttavia presente che questo atteggiamento rappresenta per il suo Gruppo, che ha sempre manifestato una straordinaria disponibilità e collaborazione ai lavori della Commissione, uno spartiacque rispetto al quale tale disponibilità non potrà essere manifestata allo stesso modo. Anche il suo Gruppo abbandonerà i lavori della Commissione.

Interviene infine la senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) che lamenta come la maggioranza e il Governo non solo abbiano manifestato un atteggiamento di scarsa considerazione nei riguardi dei Gruppi di opposizione ma ritiene che tale indifferenza abbia ad oggetto, soprattutto, la vita dei detenuti e le loro condizioni carcerarie. E questo è ciò che più la amareggia. Nulla infatti è stato preso in considerazione, tra le proposte dell'opposizione, per rendere la condizione inumana che nelle carceri si sta vivendo un poco migliore. Dichiarò pertanto che anche il suo Gruppo abbandonerà i lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'abbandono da parte di tutti i senatori dei Gruppi di opposizione dei lavori della Commissione, propone una breve sospensione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle 19,50, riprende alle 19,55.

Alla ripresa dei lavori, il senatore RASTRELLI (*FdI*) dichiara incomprensibile l'atteggiamento dei Gruppi di opposizione a cui è stato offerto tutto lo spazio necessario per una discussione franca con la maggioranza e il Governo sui temi del carcere. Ritiene pertanto che la Commissione possa continuare i suoi lavori procedendo puntualmente all'esame degli emendamenti presentati.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo Forza Italia, ritiene indispensabile un approfondimento degli emendamenti accantonati, presentati dal suo Gruppo, e si dichiara assolutamente favorevole alla prosecuzione dei lavori.

Di analogo avviso si dichiara il senatore BERRINO (*FdI*) a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Si passa pertanto alle votazioni.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e aggiuntivi al medesimo articolo.

Si passa pertanto agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 2.1 mentre, previa verifica del numero legale, posto in votazione, la Commissione approva l'emendamento 2.500, al quale non erano stati presentati subemendamenti. Dichiara inoltre decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.500.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori i subemendamenti 2.0.500/1, 2.0.500/2, 2.0.500/3, 2.0.500/4, 2.0.500/5, 2.0.500/6, 2.0.500/7, 2.0.500/8 e 2.0.500/9, e inammissibili tutti i restanti subemendamenti dal 2.0.500/10 fino al 2.0.500/24.

Posto ai voti l'emendamento 2.0.500 è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.501.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori i subemendamenti 2.0.501/1 e 2.0.501/2. Dichiara quindi inammissibili tutti i restanti subemendamenti da 2.0.500/3 a 2.0.501/23.

Posto ai voti l'emendamento 2.0.501 è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza dei presentatori il subemendamento 2.0.502/1 e pone ai voti l'emendamento 2.0.502 che la Commissione approva.

Con successiva votazione la Commissione approva quindi l'emendamento 2.0.503.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 e 3.0.8.

Il PRESIDENTE dichiara poi decaduti per assenza dei presentatori tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dichiara altresì decaduti i subemendamenti 4.0.500/1, 4.0.500/2, 4.0.500/29 e 4.0.500/30 mentre sono inammissibili tutti i subemendamenti da 4.0.500/3 a 4.0.500/66.

Posto ai voti l'emendamento 4.0.500 è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara successivamente decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti da 4.0.1 a 4.0.7.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 e 5.12.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 5.100 risultando pertanto assorbito l'emendamento 5.14.

Per assenza dei presentatori dichiara quindi decaduti gli emendamenti da 5.15 a 5.22 nonché gli emendamenti 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6 il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori tutti gli emendamenti da 6.1 a 6.20.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 6.0.500.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori tutti subemendamenti da 6.0.500/1 a 6.0.500/15.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.0.500.

Il PRESIDENTE d'accordo con il relatore Rastrelli propone l'accantonamento dell'emendamento 6.0.200 e del relativo subemendamento. Dichiarata quindi decaduti per assenza dei presentatori tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, dall'emendamento 6.0.1 all'emendamento 6.0.27.

Dichiara quindi decaduti per assenza dei presentatori tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 e gli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo.

Si passa alle votazioni relative agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per assenza dei presentatori il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti da 8.1 a 8.16.

Dichiara altresì decaduti per la medesima ragione tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 8.500 che, posto ai voti, risulta approvato.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, da 8.0.1 a 8.0.9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9 il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori dal 9.1 al 9.29.

In relazione all'emendamento 9.0.500 il PRESIDENTE dichiara decaduti tutti i subemendamenti ad esso presentati da parte di senatori assenti (9.500/1, 9.500/2, 9.500/3, 9.500/4, 9.500/5, 9.500/6, 9.500/7, 9.500/8, 9.500/9, 9.500/10) e pone ai voti il subemendamento dei relatori 9.500/200 che risulta approvato. La Commissione approva poi l'emendamento 9.500 nel testo emendato. Risulta assorbito l'emendamento 9.100 dei relatori e risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.36. Dichiarata quindi decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 9.34, 9.35 e 9.37 nonché l'emendamento 9.0.1.

In relazione all'emendamento 10.500 del Governo il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori i subemendamenti 10.500/1 e 10.500/2.

La Commissione approva poi l'emendamento 10.500.

Per assenza dei presentatori il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti da 10.1 a 10.4.

Posto ai voti, la Commissione approva poi l'emendamento 10.200.

Il PRESIDENTE dichiara poi decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.8.

Dichiara infine decaduti per assenza dei presentatori l'emendamento 11.1 nonché l'emendamento 13.0.2.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) chiede di poter valutare gli emendamenti accantonati dal Gruppo di Forza Italia nella seduta di domani in quanto sono necessari alcuni approfondimenti da effettuare con l'ausilio del Governo. Chiede a questo fine di poter posticipare la seduta alle ore 9,30 per poter disporre di maggior tempo.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che restano accantonati gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.23, 10.0.3, 10.0.6, 10.0.7 e 10.0.9, nonché l'emendamento dei relatori 6.0.200 e il relativo subemendamento. Propone altresì di esaminare gli ordini del giorno nelle sedute giù previste domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

(al testo del decreto-legge)

G/1183/7/2

ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

premessi che:

l'emendamento 2.0.500, presentato dal Governo, propone un intervento in materia di implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario;

la Casa di reclusione di Volterra da anni rappresenta un esempio virtuoso, in cui l'offerta trattamentale in tutte le sue forme, scolastica, culturale, professionale è il motore dell'intero istituto, come riconosciuto anche dall'associazione per i diritti dei detenuti Antigone;

in occasione di una recente visita all'interno della struttura penitenziaria mi è stato possibile constatare l'ottimo livello delle condizioni di detenzione e raccogliere anche l'allarme del personale di Polizia penitenziaria per il ridotto numero di agenti all'interno del carcere;

la carenza totale delle forze di Polizia Penitenziaria prevista da pianta organica si attesta al 15.85 per cento. Con particolare riferimento al ruolo Agenti-Assistenti, si registra una carenza attuale di 7 unità. Rispetto al ruolo Sovrintendenti, invece, sono 4 le unità mancanti;

la carenza di organico mette il personale in servizio sotto grande stress, rischiando di compromettere il corretto funzionamento delle attività che rendono l'istituto penitenziario all'avanguardia;

per garantire queste attività è necessario un numero adeguato di addetti, come previsto dalla legge; il rischio è che la carenza di personale possa portare alla cessazione delle attività in un carcere che rappresenta un modello di riabilitazione della pena,

impegna il Governo

a porre in essere interventi urgenti, nell'ambito del potenziamento della dotazione di personale per gli istituti penitenziari, al fine di assicurare la piena copertura della dotazione organica degli agenti di Polizia penitenziaria all'interno della Casa di Reclusione di Volterra, così da garantire il corretto funzionamento delle attività rieducative.

Art. 2.

2.500

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: « nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche », sono inserite le seguenti: « da espletare con le medesime modalità previste con decreto direttoriale 5 maggio 2020 ».

2.0.500/1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, capoverso « Art. 2-bis », ovunque ricorrano, sostituire le parole: « personale dirigenziale » con le seguenti: « personale non dirigenziale » e al comma 1 sostituire le parole: « 1 unità di dirigente generale » con le seguenti: « 3 unità di personale non dirigenziale ».

2.0.500/2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione

vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.500/3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.500/4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.500/5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.”.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

2.0.500/6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "500 unità".

4-ter Ai maggiori oneri del comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.500/7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento del Governo 2.0.500, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2024-2026 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero

massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo. Le procedure di cui al presente comma, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2025. ».

Conseguentemente, al titolo dell'articolo 2-bis aggiungere infine le seguenti parole: « e di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi. ».

2.0.500/8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-*bis*. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.

4-*quater*. Per l'attuazione di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025.

4-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, pari a 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.500/9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro

per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immisione in servizio del personale necessario.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

2.0.500/10

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. ».

2.0.500/11

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge com-

piti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

4-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4-quater. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.500/12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui

alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

4-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.500/13

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« *4-bis.* È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

4-ter. Ai maggiori oneri del comma *4-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.500/14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« *4-bis.* È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipar-

timento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2.0.500/15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.500/16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente

parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.500/17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione,

colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.500/18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-

2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena *ex* articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.500/19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.500/20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n.4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2.0.500/21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforza-

mento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.500/22

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4-ter. Agli derivanti dal comma 4-ter, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.500/23

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4-ter. Ai maggiori oneri del comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.500/24

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.500, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-*bis*. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

« 4-*ter*. Ai maggiori oneri del comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.500

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 2-*bis*.

*(Implementazione dotazione organica
del personale dirigenziale penitenziario)*

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 59.338 per l'anno 2024, euro 237.351 per l'anno 2025, euro 238.371 per l'anno 2026, euro 241.433 per l'anno 2027, euro

242.454 per l'anno 2028, euro 245.515 per l'anno 2029, euro 246.536 per l'anno 2030, euro 249.598 per l'anno 2031, euro 250.618 per l'anno 2032, euro 253.680 per l'anno 2033 ed euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 59.338 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e quanto a euro 237.351 per l'anno 2025 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. All'adeguamento della tabella concernente la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, indicata nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, entro il 31 dicembre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Su tale decreto regolamentare il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. ».

2.0.501/1

LOPRELATO

All'emendamento 2.0.501, al capoverso « Art. 2-bis », al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: « euro 200,00 » con le seguenti: « euro 100,00 »;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole: « euro 100,00 » con le seguenti: « euro 200,00 ».*

2.0.501/2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. ».

2.0.501/3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« *2-bis.* Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-quater. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.501/4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.501/5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al

comma 1 sostituire le parole “biennio 2017-2018” con le seguenti parole “triennio 2024-2026” e le parole “296 unità” sono sostituite dalle parole “500 unità”.

2-ter Ai maggiori oneri del comma *2-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.501/6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« *2-bis*. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull’intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.501/7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« *2-bis*. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l’offerta

trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.

2-ter. Per le finalità di cui al comma *2-bis* il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.

2-quater. Per l'attuazione di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.501/8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« *2-bis.* Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualifi-

care le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.501/9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un

Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena *ex* articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.501/10

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2-ter. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.501/11

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2-ter. Ai maggiori oneri del comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.501/12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.501/13

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2.0.501/14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.501/15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2.0.501/16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.”.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.501/17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle “Comunità educanti per i detenuti”, avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.501/18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.501/19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e

dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.501/20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

2.0.501/21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze

per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2-ter. Agli derivanti dal comma *2-ter*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.501/22

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti

« *2-bis.* Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri del comma *2-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.501/23

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 2.0.501, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« *2-bis.* Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui

all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.501

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Indennità di specificità organizzativa penitenziaria)

1. A decorrere dal primo gennaio 2025 al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure, da corrispondersi per tredici mensilità:

- a) Area dei Funzionari: euro 200,00 mensili;
- b) Area degli Assistenti: euro 150,00 mensili;
- c) Area degli Operatori: euro 100,00 mensili.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10.499.821 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. ».

2.0.502/1

LOPREIATO

All'emendamento 2.0.502 al comma 1, dopo le parole: « possono svolgere, » inserire le seguenti: « sempre nell'ambito dell'assistenza sanitaria in favore dei detenuti, degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni sottoposti a provvedimento penale nonché per i detenuti sottoposti a detenzione domiciliare, ».

2.0.502

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale operante presso gli Istituti penitenziari)

1. I medici in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. operanti all'interno degli Istituti penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 283, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del S.S.N. ».

2.0.503

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale ai fini del reclutamento presso gli Istituti penitenziari)

1. Fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per le specifiche esi-

genze connesse all'assistenza negli istituti penitenziari, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avviare procedure concorsuali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente ai rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, ai soli fini del reclutamento di personale da destinarsi all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.

2. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, è considerato requisito d'accesso alle procedure concorsuali di cui al comma 1, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero aver svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso gli istituti penitenziari. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente del Servizio sanitario nazionale di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. ».

Art. 4.

4.0.200/1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. ».

4.0.200/2

LOPREIATO

All'emendamento 4.0.200 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « che è corrispondentemente incrementato dall'anno 2025 »;*

b) *al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « che è corrispondentemente incrementato dall'anno 2025 »;*

c) *dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 4-bis) Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 14.973.931, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.200/3

MAZZELLA

All'emendamento 4.0.200, dopo il 4 comma, aggiungere, in fine, il seguente:

« 4-bis. Al fine di garantire il diritto alla salute del detenuto e la trasparenza dell'attività di assistenza negli istituti penitenziari prestata dal personale di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Ministero della salute presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attività svolta dal personale in relazione alle funzioni attribuite e sulle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie. ».

4.0.200/4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribu-

zione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

4-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4-quater. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.200/5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« *4-bis.* Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4-ter. Ai maggiori oneri del comma *4-bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.200/6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole: "biennio 2017-2018" con le seguenti parole: "triennio 2024-2026" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle parole "500 unità".

4-ter Ai maggiori oneri del comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.200/7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

4-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.200/8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-*bis*. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.200/9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-*bis*. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

4-*ter*. Ai maggiori oneri del comma 4-*bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.200/10

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4-ter. Agli derivanti dal comma 4-ter, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.200/11

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024–2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.200/12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4-ter. Ai maggiori oneri del comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.200/13

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immisione in servizio del personale necessario.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodu-

lazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

4.0.200/14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.

4-quater. Per l'attuazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025.

4-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.200/15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con

contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.200/16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.200/17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle “Comunità educanti per i detenuti”, avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.200/18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti

« 4-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: “2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.”

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.200/19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n.4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.0.200/20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.200/21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la

giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.200/22

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.200/23

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena *ex* articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.200/24

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.200, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.0.200

I RELATORI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Indennità per attività di assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che presta assistenza negli istituti penitenziari, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 798.586 euro per la dirigenza medica, di 399.293 euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di na-

tura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, per ogni turno di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, valutati complessivamente in 1.197.878 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale operante in regime di convenzione con il SSN, che presta assistenza negli istituti penitenziari, nell'ambito dei rispettivi accordi collettivi nazionali è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 13.776.053 euro annui, una specifica indennità oraria di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, valutati complessivamente in 13.776.053 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. ».

4.0.500/1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento del Governo 4.0.500, comma 4 le parole: « Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto o nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale ove l'autorità competente non si è pronunciata, detti atti si intendono rilasciati » sono sostituite dalle seguenti: « Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto o nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale ove l'autorità competente non si è pronunciata, detti atti non si intendono comunque rilasciati prima del termine di ulteriore sessanta giorni ».

4.0.500/2

SCARPINATO, LOPREIATO

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis » sopprimere il comma 8.

4.0.500/3

D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare”;

12-ter. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

12-quater. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

12-quinquies. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016. ».

4.0.500/4

MIRABELLI, D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: “una volta alla settimana” sono sostituite dalle seguenti: “una volta al giorno”;

b) il comma 3 è abrogato;

c) ai commi 4 e 5, le parole: “ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2”;

d) al comma 6, le parole: “dieci minuti” sono sostituite dalle seguenti: “venti minuti”. ».

4.0.500/5

D’ELIA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell’articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354. ».

4.0.500/6

VERINI, CUCCHI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

All’emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12 aggiungere, in fine, i seguenti:

« 12-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l’offerta trattamentale nell’ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell’area dei funzionari.

12-ter. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell’anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.

12-quater. Per l’attuazione di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall’anno 2025.

12-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 4.161.652 a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.500/7

VERINI, CUCCHI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, che i detenuti e gli internati possano chiedere di effettuare il colloquio telefonico, per la stessa durata, anche mediante videochiamata, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

12-ter. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

12-quater. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "particolare gravità" sono aggiunte le seguenti: "o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza".

12-quinquies. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche

dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime.

3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro che sono sottoposti a procedimento penale, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva.”. ».

4.0.500/8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: “articoli 314, primo comma,” sono inserite le seguenti: “314-bis,”. ».

4.0.500/9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. All'articolo 240-bis del codice penale, dopo la parola: “314” sono inserite le seguenti: “314-bis”.

12-ter. All'articolo 317-bis del codice penale, dopo la parola: “314” sono inserite le seguenti: “314-bis”.

12-quater. All'articolo 322-ter del codice penale, dopo la parola: “314” sono inserite le seguenti: “314-bis”.

12-quinquies. All'articolo 322-quater del codice penale, dopo la parola: “314” sono inserite le seguenti: “314-bis”.

12-*sexies*. All'articolo 323-*bis* del codice penale, primo comma, dopo la parola: "314" sono inserite le seguenti: "314-*bis*".

12-*septies*. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: "314" sono inserite le seguenti: "314-*bis*".

12-*octies*. All'articolo 32-*quinqüies* del codice penale, dopo la parola: "314" sono inserite le seguenti: "314-*bis*".

12-*nonies*. All'articolo 165, quarto comma, del codice penale dopo la parola: "314" sono inserite le seguenti: "314-*bis*".

12-*decies*. All'articolo 166, primo comma, del codice penale dopo la parola: "314" sono inserite le seguenti: "314-*bis*". ».

4.0.500/10

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-*bis*. All'articolo 353 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.”. ».

4.0.500/11

D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-*bis*. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abi-

tative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi”.

12-ter. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: “Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza.”. ».

4.0.500/12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

12-ter. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

12-quater. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione. ».

4.0.500/13

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “settantacinque giorni”.

12-ter. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data. ».

4.0.500/14

D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

12-ter. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

12-quater. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia pre-dispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

12-quinquies. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2. ».

4.0.500/15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici.” ».

4.0.500/16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria." ».

4.0.500/17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 21, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Avverso il provvedimento di mancata approvazione dell'ammissione o di approvazione della revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno emessi dal magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento." ».

4.0.500/18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, og-

getto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. ».

4.0.500/19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

4.0.500/20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine

di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.500/21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle “Comunità educanti per i detenuti”, avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.500/22

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: “2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gaz-*

zetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.”

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.500/23

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al fine di supportare l’azione di abbattimento dell’arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all’Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell’amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

4.0.500/24

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n.4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.0.500/25

VERINI, CUCCHI, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

12-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.500/26

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro

per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

4.0.500/27

VERINI, CUCCHI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.500/28

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

12-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

12-quater. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

12-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-quater, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.500/29

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in ter-

mini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.500/30

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena *ex* articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente fun-

zionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.500/31

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: “Art. 28. – (*Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà*) – 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.”.

12-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del

1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter”.

12-*quater*. All’articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all’articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell’esecuzione la connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.” ».

4.0.500/32

VERINI, CUCCHI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni". ».

4.0.500/33

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.” ».

4.0.500/34

BAZOLI, VERINI, CUCCHI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella

durata di settantacinque giorni per ogni semestre durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.” ».

4.0.500/35

BAZOLI, VERINI, CUCCHI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a settantacinque giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento.” ».

4.0.500/36

VERINI, CUCCHI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.500/37

VERINI, CUCCHI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini

di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espriare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semi-libertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.500/38

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.0.500/39

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.500/40

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.” ».

4.0.500/41

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o

di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.”».

4.0.500/42

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All’articolo 34, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere effettuata mediante denudamento. L’ispezione delle cavità corporee può essere condotta esclusivamente da un medico. Dell’avvenuta perquisizione è fornita documentazione che comprovino la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita.”».

4.0.500/43

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. L’articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: “Art. 41. (*Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*). – Non è consentito l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti.

La forza fisica costituisce comunque l’ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell’istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell’istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.

Ogni strumento di difesa in dotazione all’istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell’operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.

Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore". ».

4.0.500/44

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile." ».

4.0.500/45

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso." ».

4.0.500/46

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" ».

4.0.500/47

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “settantacinque giorni” ».

4.0.500/48

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.”. ».

4.0.500/49

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie”;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: “Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di

delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare.”. ».

4.0.500/50

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All’articolo 39, del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alle parole: “una volta alla settimana” premettere la seguente: “almeno”. ».

4.0.500/51

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. ».

4.0.500/52

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. All’articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione

di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità”;

b) al secondo comma, le parole: “se la madre è dichiarata decaduta” sono sostituite dalle seguenti: “se il condannato è dichiarato decaduto”.

12-ter. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità”;

b) al terzo comma, le parole: “il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta” sono sostituite dalle seguenti: “il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto” e le parole: “alla madre” sono sostituite dalle seguenti: “al genitore condannato”;

12-quater. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” sono sostituite dalle seguenti: “fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “quando imputato sia” sono inserite le seguenti: “l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia”.

12-quinquies. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente: “Art. 276-bis. – (*Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri*) – 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza

la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova”.

12-*sexies*. L'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

12-*septies*. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

“1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-*quinquies*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena”.

12-*octies*. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

“4-*quinquies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice”. ».

4.0.500/53

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-*bis*. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità”;

b) al secondo comma, le parole: “se la madre è dichiarata decaduta” sono sostituite dalle seguenti: “se il condannato è dichiarato decaduto”.

12-ter. All’articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità”;

b) al terzo comma, le parole: “il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta” sono sostituite dalle seguenti: “il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto” e le parole: “alla madre” sono sostituite dalle seguenti: “al genitore condannato”. ».

4.0.500/54

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull’intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.500/55

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e

mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole “biennio 2017-2018” con le seguenti parole “triennio 2024-2026” e le parole “296 unità” sono sostituite dalle parole “500 unità”.

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 12-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.500/56

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 12-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.500/57

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 12-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.500/58

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

12-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

12-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-*bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.500/59

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-*bis*. All'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.”. ».

4.0.500/60

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare.”. ».

4.0.500/61

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-*bis*. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su

istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. ».

4.0.500/62

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

« 12-*bis*. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è isti-

tuito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il "Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

12-ter. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

12-quater. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

12-quinquies. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.

12-*sexies*. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12-*septies*. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

12-*octies*. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

12-*novies*. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

12-*decies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-*septies*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. ».

4.0.500/63

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

« 12-*bis*. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

12-*ter*. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12-*quater*. Il Segretariato persegue l'obiettivo della "recidiva zero" attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;
- b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;
- c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

12-*quinquies*. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

12-*sexies*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

4.0.500/64

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

« 12-*bis*. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a diciotto mesi. ».

4.0.500/65

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

« 12-*bis*. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ra-

gazzi di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

12-ter. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

12-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

4.0.500/66

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 4.0.500, capoverso « Art. 4-bis », dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

d) a garantire un'adeguata e efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

g) ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della *probation* minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie. ».

4.0.500

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria)

1. Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di commissario straordinario può essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il commissario redige, entro centoventi giorni dalla nomina, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione, e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il commissario straordinario, in raccordo con i Direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i

servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma di cui al comma 2, attraverso:

a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) la realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) la destinazione e la valorizzazione dei beni immobili penitenziari;

d) il subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

4. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera, nella misura massima del due per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si è pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.

5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario opera in deroga a ogni di-

sposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.

6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025. Entro il 30 giugno 2025 il Commissario trasmette ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Con una o più ordinanze, adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti fermo restando quanto previsto dal comma 11 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo procapite non superiore ad euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 300.000 annui.

8. Sono esclusi dalle competenze del Commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Il compenso del commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.

10. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7, è autorizzata la

spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono, per l'anno 2024, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2, per il quale resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024. Nella contabilità di cui al primo periodo, possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.

12. Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR riportati nel decreto di cui al comma 1, resta fermo il rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e le successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché le modalità di monitoraggio degli interventi previste dal medesimo decreto-legge n. 59 del 2021. ».

Art. 6.**6.9 (testo corretto)**

BILOTTI, LOPREIATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere le seguenti parole:* « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ».

b) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « Al-l'articolo 2-*quinquies*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo le parole: “della legge 26 luglio 1975, n. 354” sono inserite le seguenti: “per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto.”. ».

6.0.200/1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 6.0.200, comma 1 premettere le seguenti parole: « Qualora non sia possibile svolgerla in presenza, avendo cura di tutelare la riservatezza del rapporto medico-paziente, ».

6.0.200

I RELATORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.***(Servizi di telemedicina e di sanità digitale in favore delle persone detenute)*

1. L'assistenza sanitaria in favore dei detenuti, degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni sottoposti a provvedimento penale nonché per i detenuti sottoposti a detenzione domiciliare, è erogata anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche ed in particolare attraverso i servizi di telemedicina, la cui piattaforma è gestita da AGENAS ai sensi

dell'articolo 12, comma 15-*undecies*, lettera g), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di attuare l'integrazione dei servizi sanitari penitenziari con i servizi di telemedicina AGENAS procederà di concerto con il Ministero della Giustizia, al Ministero della Salute ed alle Regioni e Province autonome, alla definizione di indirizzi e criteri per il rafforzamento tecnologico per l'adeguamento funzionale della configurazione delle infrastrutture regionali di telemedicina realizzate nell'ambito dell'investimento 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina" della Missione 6 Componente 1 del PNRR;

3. Le risorse economiche necessarie a quanto previsto dal comma 2, inclusa la configurazione della Infrastruttura Nazionale di Telemedicina e delle infrastrutture regionali di telemedicina saranno a valere sull'investimento 1.2.3 "Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici" della Missione 6 Componente 1 del PNRR;

4. AGENAS provvederà al monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo attraverso i servizi abilitanti della Infrastruttura Nazionale di Telemedicina e predisporrà una relazione annuale al Parlamento.

5. AGENAS coordinerà l'elaborazione di linee di guida, ai sensi dell'articolo 12, comma 15-*undecies*, lettere a) e c), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni sulle specificità sanitarie ed organizzative della digitalizzazione dei servizi sanitari penitenziari, compresa la cartella clinica informatizzata e l'FSE, in coerenza con gli indirizzi nazionali già emanati in materia di telemedicina ed FSE al fine di migliorare l'assistenza sanitaria in favore dei detenuti, degli istituti penitenziari.

6. Le applicazioni di cui sopra sono soggette al consenso della persona detenuta, che rappresenta condizione per il trattamento dei dati sanitari tra le diverse amministrazioni pubbliche titolari nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. ».

6.0.500/1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere i commi 1 e 2.

6.0.500/2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere i commi 1 e 3.

6.0.500/3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere i commi 1 e 4.

6.0.500/4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere i commi 1 e 5.

6.0.500/5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere il comma 1.

6.0.500/6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento del Governo 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », comma 1, apportare le seguenti modifiche:

sopprimere le seguenti parole: « da patologia da dipendenza o »;

sostituire le parole: « psichica diagnosticate », con le seguenti: « psichiatrica diagnosticata ».

6.0.500/7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere i commi 2 e 3.

6.0.500/8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere i commi 2 e 4.

6.0.500/9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere i commi 2 e 5.

6.0.500/10

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere il comma 2.

6.0.500/11

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere i commi 3 e 4.

6.0.500/12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere il comma 3.

6.0.500/13

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere i commi 4 e 5.

6.0.500/14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere il comma 4.

6.0.500/15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 6.0.500, capoverso « Art. 6-bis », sopprimere il comma 5.

6.0.500

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti)

1. Il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilità ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati conservati nelle banche dati relative ai flussi, rispettivamente, del Sistema informativo per le dipendenze (SIND) e del Sistema informativo per la salute mentale (SISM) nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e del Sistema informativo anagrafica penitenziaria (SIAP) – AFIS, limitatamente ai soggetti detenuti af-

fetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per le seguenti finalità:

a) assicurare il costante monitoraggio dell'attività dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

b) analisi dell'andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento;

c) supporto alle attività gestionali dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;

d) supporto alla emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei principi di uniformità, appropriatezza e qualità, nonché alla relativa valutazione;

e) produzione di dati aggregati e di analisi statistiche, supporto alla costruzione di indicatori e alla ricerca;

f) redazione di relazioni o rapporti, comunque denominati, richiesti dal Parlamento o da organismi europei od internazionali, con la messa a disposizione di dati in forma aggregata.

2. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tratta i dati personali conferiti dal NSIS relativi ai flussi informativi SIND e SISM strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e assume la qualità di titolare del trattamento.

3. Il Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, tratta i dati personali di natura giudiziaria conferiti dal Ministero della giustizia strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assume la qualità di titolare del trattamento.

4. Il trattamento è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché, in quanto applicabili, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Le categorie di interessati, il responsabile del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8,

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 5, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare l'interoperabilità dei sistemi sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso ed i relativi sistemi di autenticazione, le modalità di consultazione, i requisiti tecnici essenziali del flusso informativo, le sue modalità procedurali, e ogni altra specifica tecnica necessaria ad assicurare autenticità, integrità e riservatezza dei dati medesimi, le misure di sicurezza da approntarsi in relazione ai distinti fattori di rischio, le modalità di predisposizione del documento di valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13 del medesimo decreto. I termini di conservazione sono determinati in conformità ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalità perseguite.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa in favore del Ministero della giustizia di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede quanto ad euro 500.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e quanto ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. È altresì autorizzata la spesa in favore del Ministero della salute di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dal 2025, cui si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute ».

Art. 7.

7.3 (testo 2)

STEFANI, POTENTI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 7.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)

1. Sostituire la rubrica dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 con la seguente: “Divieto di concessione dei benefici, esclusione dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”.

2. All'articolo 4-bis, al comma 1, sostituire le parole: “esclusa la liberazione anticipata” con le parole: “nonché l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, esclusa la liberazione anticipata”.

3. All'articolo 41-bis, al comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f), dopo le parole: “cuocere cibi” il segno di interpunzione “.” è sostituito dal seguente: “;”;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.”. ».

7.4 (testo corretto)

SCARPINATO, BILOTTI, LOPREIATO

Apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, premettere il seguente:

« 01) All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “dell'articolo 58-ter della presente legge” sono inserite le seguenti: “o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale” e dopo le parole: “

compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “ 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*qua-ter*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*.”;

b) al comma 1-*bis*.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all’articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*qua-ter*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale.”

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all’articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concessi ai condannati che prima dell’entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

Art. 8.

8.500/1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole: « 5 milioni di euro » con le seguenti: « 20 milioni di euro ».

8.500/2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole: « 5 milioni di euro » con le seguenti: « 19 milioni di euro ».

8.500/3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All’emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole: « 5 milioni di euro » con le seguenti: « 18 milioni di euro ».

8.500/4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 8.500, capoverso « Art.8 », sostituire le parole: « 5 milioni di euro » con le seguenti: « 17 milioni di euro ».

8.500/5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole: « 5 milioni di euro » con le seguenti: « 16 milioni di euro ».

8.500/6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole: « 5 milioni di euro » con le seguenti: « 15 milioni di euro ».

8.500/7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole: « 5 milioni di euro » con le seguenti: « 14 milioni di euro ».

8.500/8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole: « 5 milioni di euro » con le seguenti: « 13 milioni di euro ».

8.500/9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

*All'emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole:
« 5 milioni di euro » con le seguenti: « 12 milioni di euro ».*

8.500/10

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

*All'emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole:
« 5 milioni di euro » con le seguenti: « 11 milioni di euro ».*

8.500/11

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

*All'emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole:
« 5 milioni di euro » con le seguenti: « 10 milioni di euro ».*

8.500/12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

*All'emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole:
« 5 milioni di euro » con le seguenti: « 9 milioni di euro ».*

8.500/13

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

*All'emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole:
« 5 milioni di euro » con le seguenti: « 8 milioni di euro ».*

8.500/14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole: « 5 milioni di euro » con le seguenti: « 7 milioni di euro ».

8.500/15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, CUCCHI

All'emendamento 8.500, capoverso « Art. 8 », sostituire le parole: « 5 milioni di euro » con le seguenti: « 6 milioni di euro ».

8.500/16

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento del Governo 8.500, capoverso « Art. 8 » dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

« 6-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rive-

nienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

8.500

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« *6-bis.* Per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture, nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti, è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo di bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge 26 novembre 2010 n. 199. ».

8.0.200

I RELATORI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di REMS di primo livello)

1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita una nuova struttura per l'esecuzione delle misura di sicurezza detentive, denominata

REMS di primo livello, che si aggiunge alla REMS a gestione sanitaria già istituita, e ora definita REMS di secondo livello; la REMS di primo livello è una struttura ad alta sicurezza a gestione mista, sanitaria per quanto riguarda l'assistenza delle persone ospitate, e giudiziaria per quanto attiene la sicurezza degli operatori e degli utenti, assicurata dalla polizia interforze.”;

b) al comma 3, dopo le parole “è adottato” sono aggiunte le seguenti: “per le REMS di secondo livello”;

c) al comma 4:

1) le parole “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “delle REMS di primo livello e, poi, delle REMS di secondo livello, delle Comunità terapeutiche riabilitative psichiatriche e del Dipartimento di salute mentale”;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’Autorità Giudiziaria procedente dispone con provvedimento motivato che il soggetto destinatario di misura di sicurezza detentiva sia trasferito presso la REMS di primo livello più vicina al luogo di residenza per un tempo non superiore a mesi sei, rinnovabili solo in casi documentati ed eccezionali, invitando la struttura a trasmettere nel più breve tempo possibile al Magistrato procedente e al perito le valutazioni specialistiche effettuate e gli orientamenti diagnostici e le prospettive assistenziali ritenute più appropriate per poter tempestivamente rivalutare il soggetto, nonché le tempistiche previste per eventuale passaggio a struttura a minore intensità assistenziale, e cioè le REMS di secondo livello, Comunità terapeutiche riabilitative psichiatriche (CTRP) e il Dipartimento di salute mentale. Le REMS di primo livello possono accogliere, in casi eccezionali e documentati per periodi di tempo definiti, utenti già in trattamento presso le REMS di secondo livello o le CTRP o il Dipartimento di salute mentale che manifestino livelli di pericolosità non comprimibili in setting assistenziali diversi.”;

c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle REMS di primo livello, riguardo ai profili di sicurezza basso, medio ed alto, declinati proporzionalmente ai livelli di sicurezza ritenuti necessari per contenere la pericolosità sociale.

4-quater. Le attività svolte presso REMS primo livello sono: identificazione della persona e acquisizione fascicolo giudiziario; valutazione multidisciplinare intensive; gestione nel breve periodo (massimo 6 mesi)

multidisciplinare dei soggetti con alti livelli di pericolosità e aggressività; somministrazione strumenti diagnostici, testologici ed eventualmente strumentali; osservazione del soggetto nell'ambito della vita di comunità; conferma o modifica della diagnosi dell'infermità che ha condotto alla misura di sicurezza; valutazione livello di pericolosità in senso psichiatrico; valutazione della risposta ai trattamenti; redazione relazione per perito e Magistrato in base alla quale il soggetto potrà essere indirizzato alla tipologia assistenziale più idonea compresa la libertà vigilata con affidamento al dipartimento di salute mentale". ».

Art. 9.

9.500/1

SCARPINATO, LOPREIATO

All'emendamento 9.500, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) al comma 1, premettere il seguente:

“01. All'articolo 32-*quater* dopo le parole: ‘314, primo comma’ sono inserite le seguenti: ‘314-*bis*’.”. ».

9.500/2

SCARPINATO, LOPREIATO

All'emendamento 9.500, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) al comma 1, premettere il seguente:

“01. All'articolo 32-*quinqües* dopo le parole: ‘314, primo comma’ sono inserite le seguenti: ‘314-*bis*’.”. ».

9.500/3

SCARPINATO, LOPREIATO

All'emendamento 9.500, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) al comma 1, premettere il seguente:

“01. All'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: ‘314’ sono inserite le seguenti: ‘314-*bis*’.”. ».

9.500/4

SCARPINATO, LOPREIATO

All'emendamento 9.500, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) al comma 1, premettere il seguente:

“01. All'articolo 166, primo comma, dopo le parole: ‘314, primo comma’ sono inserite le seguenti: ‘314-bis’.”. »

9.500/5

SCARPINATO, LOPREIATO

All'emendamento 9.500, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) al comma 1, premettere il seguente:

“01. All'articolo 240-bis, comma 1, dopo la parola: ‘314’ sono inserite le seguenti: ‘314-bis’.”. »

9.500/6

SCARPINATO, LOPREIATO

All'emendamento 9.500, sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) al comma 1, sostituire il capoverso “Art. 314-bis” con il seguente: “Articolo 314-bis. – (*Peculato per distrazione*). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altri beni altrui, li destina indebitamente ad un uso pubblico diverso e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.” »

9.500/7

SCARPINATO, LOPREIATO

All'emendamento 9.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, capoverso articolo 314-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: “da sei mesi a tre anni” con le seguenti: “da uno a quattro anni”;

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: “La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000” ».

9.500/8

SCARPINATO, LOPREIATO

All’emendamento 9.500, lettera a), sostituire le parole: « del codice penale » con le seguenti: « sostituire le parole: “da sei mesi a tre anni” con le seguenti: “da uno a quattro anni” e ».

9.500/9

SCARPINATO, LOPREIATO

All’emendamento 9.500, lettera a) sostituire le parole: « da sei mesi a quattro anni » con le seguenti: « da uno a cinque anni ».

9.500/10

SCARPINATO, LOPREIATO

All’emendamento 9.500, lettera c), al capoverso « 2-bis » premettere il seguente: « 2.1 All’articolo 322-quater dopo la parola: “314” sono inserite le seguenti: “314-bis” ».

9.500/200

I RELATORI

Approvato

All’emendamento 9.500, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sopprimere le parole: « le parole: “322, terzo e quarto comma, e 323” sono sostituite dalle seguenti: “e 322, terzo e quarto comma” » nonché le parole: « e le parole: “, abuso d’ufficio sono soppresse” »;*

2) *alla lettera c), al capoverso « 2-bis », sopprimere le parole: « e le parole: “,322-bis e 323” sono sostituite dalle seguenti: “e 322-bis” » e al capoverso: « 2-ter », dopo le parole: « 314-bis e 316 » inserire le seguenti: « e alla rubrica dopo la parola: “peculato” sono inserite le se-*

guenti: “, indebita destinazione di denaro o di cose mobili” e le parole: “e abuso d’ufficio” sono soppresse ».

9.500

IL GOVERNO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso « Art. 314-bis » del codice penale aggiungere il seguente comma:*

« La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000. »;

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. All’articolo 322-bis, comma 1, del codice penale dopo la parola: “314” sono aggiunte le seguenti: “, 314-bis”, e le parole: “, 322, terzo e quarto comma, e 323” sono sostituite dalle seguenti: “e 322, terzo e quarto comma,”; alla rubrica, dopo la parola: “peculato” sono inserite le seguenti: “, indebita destinazione di denaro o cose mobili” e le parole: “, abuso d’ufficio” sono soppresse. »;

c) *dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. All’articolo 323-bis, dopo la parola: “314” sono inserite le seguenti: “, 314-bis” e le parole: “, 322-bis e 323” sono sostituite dalle seguenti: “e 322-bis”.

2-ter. All’articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: “articoli 314, primo comma, 316 e 323” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 314, primo comma, 314-bis e 316”; conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: “Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” ».

Art. 10.

10.200

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l’intesa dell’Ufficio del pubblico ministero che procede ad indagini

collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" ».

10.500/1

SCARPINATO, LOPREIATO

All'emendamento 10.500, lettera a), capoverso « 1-bis » sostituire le parole: « quinto comma » con le seguenti: « quarto comma ».

10.500/2

SCARPINATO, LOPREIATO

All'emendamento 10.500, lettera b), sostituire le parole: « quinto comma » con le seguenti: « quarto comma ».

10.500

IL GOVERNO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:*

« 1-bis. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura penale è introdotto il seguente: "Art. 658-bis. – (Misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie) – 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, quinto comma, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679." ».

b) *dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:*

« 2-bis. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma 1-bis:

"1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione

dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero.”.

2-ter. Dopo l'articolo 154-*ter* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è introdotto il seguente articolo: “Art. 154-*quater*. – (*Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguirsi presso una struttura sanitaria*) – Se non è presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, quinto comma, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa corte.”;

2-quater. All'articolo 2, comma 4, ultima parte, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, le parole “all'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*” sono sostituite dalle parole: “agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*,”. ».

Conseguentemente, la rubrica è modificata come segue: « Modifiche al codice di procedura penale e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 ».

Art. 13.

13.0.3 (testo corretto)

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 13-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1126 del codice civile si interpreta nel senso che per quanto concerne la contribuzione dei due terzi delle spese delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, essa trova fondamento nel principio in base al quale tutti i condomini sono tenuti a con-

tribuire alle spese in ragione dell'*utilitas* che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti, con la conseguenza che non possono escludersi dalla ripartizione parti comuni dell'edificio con autonoma rilevanza. ».
